D.D.G. 173/2021

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e ss.mm.ii., che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n.19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49 comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9". Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii. nonché l'allegato 1 – funzionigramma;

VISTO il D.P.Reg. n. 2760 del 18.6.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico all'Arch. Salvatore Lizzio; ;

VISTO il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, con il quale si dispone l'istituzione presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità di un Albo di esperti per la costituzione di commissioni per le procedure di gara da svolgersi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia per lavori che per servizi e forniture;

VISTO il comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, con il quale si dispone che le commissioni giudicatrici per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico per le procedure di gara per lavori pubblici da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di competenza dell'U.R.E.G.A. siano costituite:

a) dal presidente individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture del quale fanno parte d'ufficio i dirigenti tecnici in servizio presso le Sezioni territoriali dell'U.R.E.G.A. nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio Civile e presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile nonché i dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta;

b) dal componente individuato fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto, attingendo dall'albo di cui all'articolo 8, comma 7, ed utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso articolo 8, comma 6;

c) dal componente nominato dalla stazione appaltante;

VISTO il successivo comma 23 del sopracitato art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, con il quale si dispone che gli albi di cui alle sopracitate lett. a) e b) del comma 22 siano articolati in Comprensorio territoriale 1, comprendente le Sezioni territoriali dell'U.R.E.G.A. di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, e Comprensorio territoriale 2, comprendente le Sezioni territoriali dell'U.R.E.G.A. di Enna, Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che approva il Codice di contratti;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, con il quale si dispone l'applicazione, nel territorio della Regione siciliana, delle disposizioni contenute nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il comma 1 dell'articolo 8 della leggere regionale n. 12 luglio 2017, n.12, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1, con il quale si dispone che, qualora le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, con il quale si dispone che le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2017, n. 12 per l'affidamento di appalti di servizi o forniture si applichino sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione in legge del decreto legge del 18 aprile 2019 n. 32 recante, tra gli altri, disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, con la quale si differisce al 31 dicembre 2021 l'avvio del suddetto Albo ANAC;

VISTO il DDG del 13 luglio 2012, n. 2032, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico e i relativi allegati per l'iscrizione degli esperti all'istituendo Albo previsto dal citato articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

VISTO il DDG del 22 ottobre 2012, n. 2877, con il quale è stato approvato l'Albo degli esperti previsto dal citato articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 8 comma 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 il suddetto Albo è soggetto ad aggiornamento almeno annuale;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, con il quale si dispone che le S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti), avvalendosi dell'Ufficio Regionale per l'Espletamento della Gare di Appalto di lavori pubblici (U.R.E.G.A.) individuano i soggetti incaricati di svolgere la gestione dei servizi di raccolta rifiuti per i Comuni consorziati;

VISTO l'articolo 47, comma 20, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 con il quale si dispone che, fuori dei casi di cui al precitato articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le A.R.O. (Aree di Raccolta Ottimale) che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica, si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici (U.R.E.G.A.);

VISTE le richieste istruite, alla data del **31 gennaio 2021**, dal Servizio 7 – Sezione Centrale U.R.E.G.A. del Dipartimento Regionale Tecnico, inoltrate da soggetti esterni all'Amministrazione che sono risultati idonei per l'inserimento nell'Albo degli esperti istituito come sopra, ai sensi dell'articolo 8 comma 7 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

CONSIDERATO che occorre procedere, altresì, all'estrapolazione dalla Sezione B1 del suddetto Albo dei professionisti necessari per l'attività prevista dall'articolo 9 comma 23 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, distinti per comprensori territoriali riguardanti la Sezione B1 (lavori) e la sottosezione B2.32 (Raccolta dei rifiuti...) per lo svolgimento delle gare riguardanti le S.R.R. e le A.R.O.;

RITENUTO, quindi, di procedere all'aggiornamento del suddetto Albo;

D E C R E T A

Articolo 1

È aggiornato al **31 gennaio 2021** l'Albo degli esperti, allegato al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale, già istituito con D.D.G. n. 2877 del 22 ottobre 2012, previsto dall'articolo 8, comma 7 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dal quale sorteggiare i componenti per la composizione delle commissioni per le gare da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

relativi a servizi o forniture ovvero a lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,.

Articolo 2

È aggiornata, altresì, al **31 gennaio 2021** l'estrapolazione dall'Albo di cui all'articolo 1 degli elenchi dei tecnici inseriti nella Sezione B1 e nella Sottosezione B2.32 per le finalità dell'articolo 9, commi 22 e 23, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, anch'essi allegati al presente decreto e costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, articolati con la seguente suddivisione: **Comprensorio territoriale 1**, comprendente le Sezioni territoriali dell'U.R.E.G.A. di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, e **Comprensorio territoriale 2**, comprendente le Sezioni territoriali dell'U.R.E.G.A. di Enna, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.

Articolo 3

L'Albo di cui al precedente articolo 1 e l'estrapolazione degli elenchi dei tecnici di cui all'art. 2 saranno integrati e aggiornati in ragione delle richieste di iscrizione pervenute da soggetti esterni all'amministrazione regionale che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 7, a seguito dell'istruttoria curata dal Servizio 7 – Sezione Centrale U.R.E.G.A. del Dipartimento Regionale Tecnico.

Articolo 4

È fatto obbligo alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, di avvalersi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto (U.R.E.G.A.), per la composizione delle commissioni nel caso debbano espletare gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori o pari a quello individuato dall'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero come circoscritti con la nota del Dirigente Generale del 29 aprile 2019, prot. 91036, sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Articolo 5

Ai componenti tecnici sorteggiati per l'espletamento di gare di lavori pubblici da parte delle commissioni dell'U.R.E.G.A., ai sensi dei commi 22 e 23 dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, verrà corrisposto il compenso previsto dai successivi commi 26 e 28, la cui spesa è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante, ai sensi del successivo comma 29.

Articolo 6

Ai componenti tecnici sorteggiati per l'espletamento di gare per l'affidamento di servizi e forniture ovvero di lavori per importi inferiori o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50 e ss.mm.ii., verrà corrisposto il compenso stabilito dall'articolo 8 comma 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dall'articolo 12 del D.P. 31 gennaio 2012, n. 13.

Articolo 7

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

Palermo, lì 22 FEB 2021

Dipartimento Regionale Tecnico * Ass.to Reg. Inf. e Mobilità

Il Dirigente Generale
Arch. S. Lizzio